



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione I civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,

vista la domanda di concordato minore depositata da Luigi Cassano e Maria Lucia De Donno, così come modificata in data 28.10.2024 a seguito delle osservazioni formulate da Banca Prealpi San Biagio credito cooperativo dopo l'espressione del voto;

osservato, in particolare, che gli istanti hanno dato espresso conto, in detta integrazione, della esistenza di una garanzia da parte di MCC rispetto ai due mutui chirografari del 2020 e del 2021 stipulati con Banca Prealpi San Biagio credito cooperativo rispettivamente per € 25.000,00 ed € 5.000,00 e hanno, quindi, provveduto a formare una apposita classe per il creditore titolare di garanzie prestate da terzi (art. 74 co. 3 ccii);

rilevato che appare corretto considerare come creditore chirografario avente diritto al voto Banca Prealpi San Biagio credito cooperativo, posto che la garanzia pubblica non è ancora stata escussa;

ritenuto che parimenti corretta appaia la appostazione di un fondo, pari al valore dei beni in caso di liquidazione, in favore di MCC per l'ipotesi di escussione;

osservato che le percentuali di soddisfazione delle diverse classi (pagine 4 e 5 della integrazione depositata il 28.10.2024) appaiono conformi alla previsione di cui all'art. 84 co. 6 secondo cpv. ccii, richiamato dall'art. 74 co. 4 ccii;

ritenuto che debba nuovamente essere disposto che i creditori votino sulla proposta di concordato minore così come modificata;

P.Q.M.

dispone che l'OCC provveda alla comunicazione a tutti i creditori della proposta modificata e del presente decreto;

dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Venezia e, ove ne ricorrano i presupposti, nel registro imprese;

assegna ai creditori termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione della proposta modificata, per far pervenire all'OCC, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art.1 co. 1 *ter* Codice dell'amministrazione digitale di cui



al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali osservazioni;

dispone che, una volta decorso il termine, l'OCC relazioni questo giudice sugli esiti del voto.

Si comunichi all'istante ed all'OCC.

Venezia, 7.11.2024

Il Giudice

Dott.ssa Silvia Bianchi

